Le disposizioni di perequazione tributaria

DI MANFREDO SASSOLI DELLA ROSA E MARIA DELFINA IORLI

Articolo 81, commi 16 – 18
Addizionale I.Re.S. per le società energetiche e petrolifere

Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha introdotto rilevanti novità per le imprese operanti nel settore petrolifero, del gas ed energetico, prevedendo l'obbligo di valutare le rimanenze finali di merci con criteri maggiormente penalizzanti rispetto a quelli finora utilizzati, ed inasprendo il carico fiscale mediante l'applicazione di un'addizionale I.Re.S. del 5,5 per cento.

La *ratio* ispiratrice della norma – evocativamente denominata *Robin Hood tax* – va ricercata nella volontà del legislatore di redistribuire i maggiori profitti che queste aziende hanno realizzato a seguito dell'aumento dei prezzi dell'energia e dei carburanti.[1]

Segnatamente, l'art. 81, comma 16, del D.L. n. 112/2008, dispone che l'aliquota I.Re.S. di cui all'art. 77, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata con un'addizionale di 5,5 punti percentuali per i soggetti che, nel periodo d'imposta precedente a quello di riferimento, abbiano conseguito un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operino nei seguenti settori:

- ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
- raffinazione del petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
- produzione o commercializzazione di energia elettrica.

Per espressa previsione legislativa, sono esclusi dalla disciplina in commento i soggetti che "*producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica*" (comma 16, dell'art. 82, così sostituito in sede di conversione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Nei confronti delle società operanti anche in ambiti diversi da quelli sopra indicati, l'addizionale si applica qualora i ricavi derivanti dalle attività petrolifere, del gas e dell'energia siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti.[2]

[1] Il gettito atteso dalla *Robin Hood tax* (o, più semplicemente, *Robin tax*) verrà, infatti, destinato alle categorie sociali più deboli.

[2] Dalla formulazione della norma parrebbe che, una volta effettuata la verifica della prevalenza dei ricavi relativi ai settori petrolifero ed energetico, il limite di 25 milioni di euro debba essere riferito a tutte le attività svolte.
A tal proposito l'Assonime, nella Circolare del 7 agosto 2008, n. 50, rileva che "*in coerenza con le finalità della norma, si dovrebbe ritenere che assumano rilevanza i soli ricavi che concorrono alla formazione del*

Tralasciando, in questa sede, per brevità di trattazione, le perplessità in ordine alla legittimità costituzionale di una norma indirizzata unicamente a determinati comparti produttivi, può, tuttavia, subito osservarsi come l'incremento di aliquota I.Re.S. non colpisca i (presunti) extraprofitti conseguiti in quei settori, quanto piuttosto l'intero utile generato dalle imprese energetiche e petrolifere con ricavi superiori ai predetti limiti.

In sostanza, per tali società l'aliquota I.Re.S. ritorna al 33 per cento, cioè alla misura vigente anteriormente alla riduzione dal 33 al 27,5 per cento disposta dall'art. 1, comma 33, lett. e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008).[3]

I commi 16-*bis* e 16-*ter*, dell'art. 81, inseriti ad opera della legge di conversione, disciplinano, infine, le ipotesi di coesistenza tra la *Robin tax* ed i regimi del consolidato nazionale e della trasparenza fiscale.

Al riguardo, le imprese che hanno optato per la tassazione di gruppo di cui all'art. 117, del D.P.R. n. 917/1986 ("*Consolidato nazionale*"), assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale e provvedono al relativo versamento.

Analoga disposizione viene prevista per i soggetti in regime di "trasparenza fiscale" di cui all'art. 115, del D.P.R. n. 917/1986. La Società che ha effettuato l'opzione per il regime della trasparenza fiscale in qualità di partecipante, assoggetta il proprio reddito imponibile all'addizionale senza tener conto del reddito della società partecipata.

Ai sensi dell'art. 82, comma 18, del D.L. n. 112/2008, gli operatori economici obbligati al versamento dell'addizionale non possono traslare l'onere della maggiore imposta sui prezzi al consumo.

All'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) viene demandato il compito di vigilare sulla condotta dei soggetti operanti in tali settori e l'obbligo di presentare una relazione al Parlamento contente gli effetti della disciplina in commento.[4]

In deroga all'art. 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 ("*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*"), l'addizionale I.Re.S. si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (quindi, dal 2008 per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare).

---

valore della produzione, ossia al risultato della gestione caratteristica dell'impresa. In quest'ottica il limite del volume d'affari superiore a 25 milioni di euro dovrebbe intendersi riferito all'importo complessivo dei ricavi delle attività tipiche dell'impresa".

[3] Nelle classificazioni elaborate dalla scienza delle finanze, l'addizionale consiste nell'inasprimento di un'imposta esistente (nel caso di specie, l'I.Re.S.) mediante applicazione di un'ulteriore aliquota percentuale sull'ammontare dell'imposta.

[4] L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emanato, in data 4 luglio 2008, la Delibera ARG/com 91/08 con la quale si obbligavano, tra l'altro, le società interessate a trasmettere, entro il 31 luglio 2008, l'ultimo bilancio d'esercizio disponibile, le relazioni trimestrali e semestrali del primo semestre 2008 ed i documenti di budget relativi al 2008, unitamente ad una dichiarazione contenente i valori dei margini operativi lordi unitari relativi a ciascun prodotto, riferiti sia all'anno 2007 che al primo semestre 2008.
Per lo svolgimento delle attività ispettive l'AEEG si potrà avvalere della collaborazione della Guardia di Finanza.

La norma non ha carattere transitorio e rimarrà, pertanto, in vigore anche per gli esercizi successivi, salvo espressa abrogazione.

Articolo. 81, commi 19 – 25

Valutazione delle rimanenze delle imprese operanti nei settori petrolifero e del gas

Il D.L. n. 112/2008 modifica i criteri di valutazione delle rimanenze finali di materie prime, semilavorati, merci e prodotti finiti delle società operanti nei settori del petrolio e del gas, ed introduce un regime di tassazione sostitutiva sul maggior valore delle rimanenze stesse.

Più precisamente, l'art. 81, comma 19, del D.L. n. 112/2008, inserendo l'art. 92-*bis* al D.P.R. n. 917/1986, sancisce l'obbligo di applicare il metodo del costo medio ponderato o il metodo F.I.F.O. (*first in first out*)[5] nella valutazione delle rimanenze finali a carico delle imprese con volume d'affari superiore alle soglie previste per l'applicazione degli studi di settore [6], ed esercenti le attività di:

- ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
- raffinazione del petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale.

La disposizione si applica anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) ed a quelli che abbiano optato – ai sensi

[5] L'intervento normativo in esame fonda il suo presupposto sulla considerazione che l'adozione del metodo L.I.F.O. (*last in first out*) – secondo il quale le unità acquistate nel periodo più recente vengono cedute per prime – in un sistema di prezzi crescente potrebbe dar luogo ad un valore delle rimanenze finali inferiore a quello corrente e, dunque, ad un differimento a tempo indeterminato della tassazione del relativo plusvalore.
I criteri di valutazione del costo medio ponderato e F.I.F.O. comportano, invece, una valutazione delle rimanenze superiore che determina l'emersione di un componente positivo di reddito e, quindi, un incremento della base imponibile ai fini fiscali.
A tal proposito, si rivela utile ed opportuno ricordare che gli IAS/IFRS, a differenza dei principi contabili nazionali, non prevedono la possibilità di valutare le rimanenze con il metodo L.I.F.O.; conseguentemente, le società che hanno adottato tale criterio sono tenute a transitare ad uno dei metodi previsti dallo IAS 2 (F.I.F.O. o costo medio ponderato) imputando le differenze di valorizzazione ad una riserva indisponibile di patrimonio netto.

[6] Ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge 8 maggio 1998, n. 146, così come modificato dall'art. 1, commi 16, 17 e 23, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), gli studi di settore non si applicano nei confronti dei contribuenti:
"*a) che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 7,5 milioni di euro;*
b) che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta. La disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti;
c) che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività".

dell'art. 13, comma 4, del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 (Decreto IAS) – per l'applicazione dei criteri di valutazione indicati nel D.P.R. n. 917/1986.[7]

La modifica normativa in commento ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 25 giugno 2008.

Ai sensi del successivo comma 21, dell'art. 81, del D.L. n. 112/2008, il maggior valore delle rimanenze che si determina per effetto della prima applicazione della disciplina di cui sopra non concorre alla formazione del reddito, in quanto espressamente escluso, ed è soggetto ad un'imposta sostitutiva dell'I.R.Pe.F., dell'I.Re.S. e dell'I.R.A.P., con aliquota del 16 per cento.

L'imposta sostitutiva è versata in un'unica soluzione alla scadenza prevista per il saldo dell'imposta sui redditi dovuta per l'esercizio di prima applicazione.

Alternativamente, su opzione del contribuente, può essere versata in tre rate annuali di uguale importo, la prima delle quali con la medesima scadenza prevista nel caso di versamento unico e le restanti nei due anni successivi, aumentate degli interessi calcolati al tasso semplice del 3 per cento annuo.

Il maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva si considera fiscalmente riconosciuto dall'esercizio successivo a quello di prima applicazione.

Viene, inoltre, prevista una disciplina transitoria – applicabile fino al terzo esercizio successivo dalla data di entrata in vigore – che interessa le svalutazioni delle rimanenze dovute alla riduzione dei prezzi, così come disciplinato dall'art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986.

Infatti, fino al terzo esercizio successivo:

a) le svalutazioni determinate in base all'art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986, fino a concorrenza del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte personali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, ma determinano la riliquidazione della stessa imposta sostitutiva. In tal caso, l'importo corrispondente al 16 per cento di tali svalutazioni è computato in diminuzione delle rate di uguale importo ancora da versare; l'eccedenza è compensabile a valere sui versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta personale sul reddito;

a-*bis*) se la quantità delle rimanenze finali è inferiore a quella esistente al termine del periodo d'imposta di prima applicazione dell'art. 92-*bis*, del D.P.R. n. 917/1986, il valore fiscalmente riconosciuto delle quantità vendute è ridotto del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva. In tal caso, l'importo corrispondente dell'imposta sostitutiva è computato in

[7] L'art. 81, comma 25, del D.L. n. 112/2008, precisa che le nuove disposizioni in materia di valutazione delle rimanenze costituiscono deroga all'art. 2423-*bis* del Codice Civile che sancisce (tra l'altro) il principio in base al quale non possono essere modificati da un esercizio all'altro i criteri utilizzati per le valutazioni. Sono, tuttavia, ammesse deroghe in casi eccezionali, relativamente ai quali deve esserne data motivazione nella nota integrativa al bilancio.

diminuzione delle rate di uguale importo ancora da versare; l'eccedenza è compensabile a valere sui versamenti a saldo e in acconto dell'imposta personale sul reddito;

b) nel caso di conferimento dell'azienda comprensiva di tutte, o parte, delle rimanenze di cui all'art. 92-*bis*, del D.P.R. n. 917/1986, il diritto alla riliquidazione e l'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva si trasferiscono sul conferitario, solo nel caso in cui quest'ultimo non eserciti prima del conferimento le attività di cui al predetto art. 92-*bis* ed adotti lo stesso metodo di valutazione del conferente. In caso contrario, si rende definitiva l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze conferite, così come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal conferente; fino a concorrenza di tale maggiore valore le svalutazioni determinate dal conferitario in base all'art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986, concorrono alla formazione del reddito per il 50 per cento del loro ammontare fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2011.

Nel caso di cessione di azienda entro il termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2011, sul maggior valore attribuito alle rimanenze rivalutate ai sensi dell'art. 92-*bis*, del D.P.R. n. 917/1986, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è elevata al 27,5 per cento.

In assenza di specifiche indicazioni si presume che, in ipotesi di cessione, dovrà essere rideterminata l'imposta sostitutiva al fine di versare la differenza dovuta.

Articolo 82, commi 1-5

Deducibilità degli interessi passivi delle banche e delle assicurazioni

Come noto, la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), ha profondamente innovato la disciplina relativa alla deducibilità degli interessi passivi ai fini I.Re.S.

In specie, l'art. 1, comma 33, da un lato, ha abrogato l'art. 97, del D.P.R. n. 917/1986, rubricato "*Pro rata patrimoniale*", e l'art. 98, rubricato "*Contrasto all'utilizzo della sottocapitalizzazione*", mentre, dall'altro, ha integralmente riscritto l'art. 96 disponendo, con effetto dal 1° gennaio 2008, che gli interessi passivi e gli oneri assimilati, al netto degli interessi attivi, sono deducibili in sede di determinazione del reddito d'impresa in misura pari al 30 per cento del Risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL).[8] L'eventuale eccedenza di interessi passivi rispetto al ROL può essere portata in deduzione negli esercizi successivi senza alcun vincolo temporale, sempre nel rispetto del limite del 30 per cento del ROL.

[8] Il Risultato operativo lordo della gestione caratteristica è rappresentato dalla differenza tra il valore ed i costi della produzione, di cui alle lett. A) e B), dell'art. 2425 del Codice Civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.

Per espressa previsione legislativa, sono escluse da tale disciplina:

- le banche (art. 1, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385) e le succursali italiane di banche estere;
- gli altri intermediari finanziari di cui all'art. 1, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, con l'eccezione delle holding industriali e commerciali, ovvero delle società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, l'attività di assunzione di partecipazioni in società diverse da quelle creditizie e finanziarie;
- le imprese di assicurazione;
- le società capogruppo di gruppi assicurativi.

La "Manovra d'estate" introduce ora una nuova disposizione volta ad ampliare il regime di indeducibilità parziale degli interessi passivi già previsto per le imprese industriali e commerciali.

Più precisamente, il nuovo comma 5-*bis*, dell'art. 96, del D.P.R. n. 917/1986 – aggiunto dall'art. 82, comma 1, del D.L. n. 112/2008 – stabilisce che gli interessi passivi sostenuti dai "soggetti finanziari" di cui sopra sono deducibili, ai fini I.Re.S., per il 96 per cento del relativo ammontare (quindi, con una percentuale di indeducibilità pari al 4 per cento).

Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, gli interessi passivi sono deducibili per il 97 per cento del loro ammontare.

A seguito di tale intervento normativo le banche, gli altri enti finanziari e le imprese di assicurazione vengono, dunque, assoggettate ad un regime di parziale indeducibilità degli interessi passivi maggiormente penalizzante rispetto a quello applicato alla generalità dei soggetti I.Re.S., che prescinde dai risultati dell'attività caratteristica e non consente alcun riporto in avanti delle eventuali eccedenze.[9]

Il 4 per cento degli interessi indeducibili dei soggetti finanziari ha, infatti, carattere di variazione permanente, non suscettibile, dunque, di poter essere recuperata negli esercizi successivi.

L'indeducibilità in esame subisce, tuttavia, un'attenuazione per le società aderenti al consolidato fiscale di cui all'art. 117, del D.P.R. n. 917/1986.

Con l'evidente obiettivo di evitare fenomeni di doppia imposizione, il nuovo comma 5-*bis* consente l'integrale deducibilità degli interessi passivi maturati verso soggetti partecipanti al consolidato fiscale, fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati verso soggetti estranei al consolidato.[10]

La piena deducibilità viene garantita dalla consolidante che può operare una variazione in diminuzione dal reddito complessivo netto determinato nella Dichiarazione consolidata, Modello CNM.

[9] Cfr. Circolare Assonime del 7 agosto 2008, n. 50.

[10] A ben vedere, come già affermato nella relazione di accompagnamento al D.L. n. 112/2008, la duplicazione d'imposta non viene evitata per i cosiddetti "finanziamenti a cascata" all'interno del gruppo. In tale ipotesi, infatti, gli ulteriori interessi passivi corrisposti sono soggetti all'indeducibilità parziale.

Ai fini della determinazione della base imponibile I.R.A.P., la limitazione alla deducibilità degli interessi passivi riguarda tutte le società finanziarie, comprese le holding industriali e commerciali, espressamente escluse dal novellato art. 96, comma 5-*bis*, del D.P.R. n. 917/1986.

L'art. 82, comma 2, del D.L. n. 112/2008, modifica, infatti, l'art. 6, commi 8 (banche ed enti finanziari) e 9 (holding industriali e commerciali) e l'art. 7, comma 2 (imprese di assicurazione), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, prevedendo che "*Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare*".[11]

In deroga alle disposizioni contenute nell'art. 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 ("*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*"), la disciplina entra in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (dal 2008 per le società con esercizio coincidente con l'anno solare).

Articolo 82, commi 11 – 13

Svalutazione dei crediti per banche ed enti finanziari

La disposizione in commento riduce il *plafond* di deducibilità delle svalutazioni dei crediti di cui all'art. 106, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986, dallo 0,40 allo 0,30 per cento del valore dei crediti iscritti in bilancio e, contemporaneamente, amplia da nove a diciotto esercizi successivi l'intervallo temporale in cui dedurre l'ammontare delle svalutazioni eccedenti lo stesso limite.[12]

L'art. 82, comma 12, del D.L. n. 112/2008, stabilisce, inoltre, che "*le residue quote dell'ammontare complessivo delle svalutazioni eccedenti la misura deducibile in ciascun esercizio ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello in cui esse si sono formate*".

Per effetto del richiamo compiuto dall'art. 16, comma 9, del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173 – secondo cui "*alle svalutazioni dei crediti nei confronti degli assicurati, determinate in conformità al medesimo comma, si applicano le*

[11] Le holding industriali e commerciali scontano, dunque, un diverso regime ai fini I.Re.S. e I.R.A.P.: mentre ai fini I.Re.S. applicano il cosiddetto "*ROL Test*" di cui all'art. 96, del D.P.R. n. 917/1986, ai fini I.R.A.P. vengono equiparate ai soggetti finanziari "puri" e sono, pertanto, soggette al limite della deducibilità degli interessi passivi al 96 per cento.

[12] La norma ha effetti prevalentemente finanziari, in quanto raddoppia il periodo di recupero delle svalutazioni eccedenti lo 0,30 per cento.
Con specifico riferimento alle imposte anticipate che si genereranno, rimane, tuttavia, qualche dubbio circa la correttezza di iscrivere nell'attivo una fiscalità differita attiva che interessa un arco temporale così ampio (diciotto esercizi). Come noto, infatti, il Documento OIC n. 25 precisa che "*Le attività derivanti da imposte anticipate non possono essere rilevate, in rispetto al principio di prudenza, se non vi è la ragionevole certezza dell'esistenza negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, che hanno portato all'iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare*".

disposizioni di cui all'art. 71 [oggi art. 106], commi 3 e 5, del D.P.R. n. 917/1986" – la fattispecie in esame concerne anche alle imprese di assicurazione.
La modifica all'art. 106, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986, non produce alcun effetto ai fini I.R.A.P., posto che le svalutazioni crediti non rilevano con riguardo a tale tributo (art. 2, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191).
Anche in questo caso, in deroga alle disposizioni previste dallo Statuto dei diritti del contribuente, la norma si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 25 giugno 2008.

Articolo 82, comma 16
Regime i.v.a. delle prestazioni ausiliarie nei gruppi bancari e assicurativi
La disciplina ai fini I.V.A. delle prestazioni infragruppo è stata oggetto, nell'ultimo anno, di due rilevanti modifiche da parte del legislatore.
In particolare, un primo intervento è stato recato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), che ha sancito, con effetto dal 1° luglio 2008, l'abrogazione dell'art. 6, commi da 1 a 3-*bis*, della legge 13 maggio 1999, n. 133, che disciplina il regime di esenzione I.V.A. delle prestazioni di servizi rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario, di cui all'art. 59, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*"), effettuate da società appartenenti al medesimo gruppo bancario o da consorzi costituiti da banche.[13]

[13] Art. 6, commi da 1 a 3-*bis*, della legge 13 maggio 1999, n. 133:
"*1. Sono esenti dall'IVA le prestazioni di servizi, rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;*
a) effettuate da società facenti parte del gruppo bancario di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ivi incluse le società strumentali di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del predetto decreto legislativo, alle società del gruppo medesimo;
b) effettuate dai consorzi, ivi comprese le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra banche, nei confronti dei consorziati o dei soci, a condizione che i corrispettivi in qualsiasi forma da questi dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.
Qualora a detti consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, fossero associati anche soggetti diversi dalle banche, l'esenzione si applica limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume d'affari.
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni di servizi ivi richiamate rese esclusivamente alle società del gruppo bancario da parte della capogruppo estera ovvero da parte di società del gruppo estero, comprese le società strumentali il cui capitale sia interamente posseduto dalla controllante estera della banca italiana capogruppo ovvero da tale controllante e da altre società da questa controllate. L'esenzione si applica a condizione che tutti i soggetti indicati nel periodo precedente abbiano la sede legale nell'Unione europea. Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, primo comma, numero 1, del codice civile.
3. L'esenzione prevista al comma 1 si applica altresì alle prestazioni di servizi ivi indicate rese:
a) a società del gruppo assicurativo da altra società del gruppo medesimo controllata, controllante, o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile;
b) da consorzi costituiti tra le società di cui alla lettera a) nei confronti delle società stesse a condizione che i corrispettivi da queste dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse;
c) a società del gruppo il cui volume di affari dell'anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

Tale intervento normativo si era reso necessario al fine di eliminare il contrasto tra la normativa interna e quella comunitaria ed evitare, quindi, successivi rilievi da parte della Commissione europea.

La Finanziaria 2008 non si è, tuttavia, limitata a sopprimere il regime di esenzione previsto dal citato art. 6, della legge n. 133/1999, ma ha introdotto una nuova disciplina relativa alle prestazioni di servizi rese dai consorzi ai propri associati.

All'art. 10, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con effetto dal 1° luglio 2008, è stato, quindi, aggiunto il seguente comma: "*Sono altresì esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse*".

L'esenzione spetta, pertanto, a condizione che:

- i consorzi, le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, siano costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'art. 19-*bis*, del D.P.R. n. 633/1972, anche per effetto dell'opzione di cui all'art. 36-*bis*, dello stesso decreto, non sia stata superiore al 10 per cento;
- i corrispettivi dovuti dai partecipanti al consorzio non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.

In merito, può subito osservarsi come il campo di applicazione del nuovo regime introdotto per i consorzi sia più ampio di quello previsto dalla legge n. 133/1999. L'esenzione non è, infatti, limitata alle sole prestazioni di servizi rese nell'ambito di un'attività di carattere ausiliario o strumentale, ma si estende a tutte le prestazioni di servizi di cui all'art. 3, del D.P.R. n. 633/1972, comunque denominate.

A distanza di un semestre il legislatore è nuovamente intervenuto sulla materia con la recente disposizione contenuta nell'art. 82, comma 16, del D.L. n. 112/2008.

La modifica legislativa in commento – l'unica della "Manovra d'estate" a favore delle banche e degli altri enti finanziari – differisce dal 1° luglio 2008 al 1° gennaio 2009

---

n. 633, da altra società facente parte del gruppo medesimo. La disposizione si applica a condizione che l'ammontare globale dei volumi di affari delle società del gruppo dell'anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti. Agli effetti della presente disposizione si considerano facenti parte dello stesso gruppo la società controllante e le società controllate dalla stessa ai sensi del primo comma, numero 1), e del secondo comma dell'articolo 2359 del codice civile fin dall'inizio dell'anno solare precedente.

c-bis) a società che svolgono operazioni relative alla riscossione dei tributi da altra società controllata, controllante o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

3-bis. Agli effetti dell'applicazione del comma 3, il controllo nella forma dell'influenza dominante di cui al numero 2) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile si considera esistente nei casi previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".

la decorrenza delle norme che impongono l'assoggettamento ad I.V.A. delle prestazioni di servizi di carattere ausiliario rese nell'ambito dei gruppi bancari ed assicurativi, lasciando invariata l'entrata in vigore del nuovo regime di esenzione previsto dal citato art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.
Di talché, fino al 31 dicembre 2008, risultavano vigenti due diversi regimi di esenzione I.V.A. per i servizi infragruppo:

- il regime di esenzione per le prestazioni di servizi rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario, di cui all'art. 59, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 385/1993, effettuate da società facenti parte del gruppo bancario di cui all'art. 60, del D.Lgs. n. 385/1993, ivi incluse le società strumentali di cui all'art. 59, comma 1, lett. c);
- il regime di esenzione per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci di consorzi, comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti aventi i requisiti ivi previsti e rispettando le condizioni prescritte dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.

Articolo 82, commi 23 – 24-ter
Abolizione delle agevolazioni in materia di stock option
I piani di *stock option* rappresentano, come noto, un'importante forma di incentivazione e fidelizzazione dei dipendenti, realizzata mediante l'attribuzione del diritto di opzione, non cedibile a terzi, ad acquistare o sottoscrivere azioni della società di appartenenza (o di un'altra società del gruppo, di norma quotata in borsa), ad un prezzo che, generalmente, non è inferiore al valore di mercato delle azioni al momento dell'offerta.
L'acquisto delle azioni è consentito solo dopo un determinato periodo di tempo (cosiddetto *vesting period*), e non oltre una certa data, a condizione che al momento dell'esercizio del diritto di opzione il dipendente presti ancora servizio presso la società.
Il vantaggio per il dipendente consiste nell'opportunità di comprare azioni ad un prezzo storico e rivenderle lucrando la differenza.
Ciò necessariamente premesso, al fine di comprendere la portata delle novità introdotte dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si rivela utile ed opportuno sintetizzare i diversi regimi fiscali succedutisi, negli ultimi anni, in materia di *stock option*.
La disciplina di favore delle *stock option* è stata originariamente introdotta con il D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, che ha sancito, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, l'esclusione dal reddito di lavoro dipendente della differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente.
Tale più favorevole trattamento fiscale era subordinato al rispetto di due condizioni:

- che il prezzo di acquisto corrisposto dal dipendente fosse "*almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta*";
- che le partecipazioni, i diritti e i titoli posseduti dal dipendente non rappresentassero "*una percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento*".

  Il plusvalore che derivava dall'acquisto a prezzo agevolato era escluso dalla tassazione progressiva I.R.Pe.F., scontando l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento, solo in caso di successiva vendita delle azioni assegnate (regime del *capital gain*).

La *ratio legis* era evidente, in quanto tendeva ad evitare che il piano di *stock option* fosse utilizzato non per perseguire obiettivi di fidelizzazione del dipendente, bensì per corrispondere allo stesso compensi detassati attraverso l'offerta di titoli ad un prezzo inferiore al valore normale, che potessero essere rapidamente monetizzati dal dipendente.[14]

Detto impianto normativo di favore è stato, poi, interamente abrogato dalla prima versione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (Decreto Bersani-Visco).

In sede di conversione del decreto, avvenuta con la legge 4 agosto 2006, n. 248, il regime fiscale di favore delle *stock option* veniva salvato, ma l'agevolazione fiscale spettava al ricorrere di due ulteriori condizioni.

Più precisamente, l'esenzione fiscale e contributiva era riconosciuta a condizione che:

- il prezzo di acquisto corrisposto dal dipendente fosse "*almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta*";
- le partecipazioni, i diritti e i titoli posseduti dal dipendente non rappresentassero "*una percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento*";
- le azioni offerte non fossero cedute, o costituite in garanzia, prima di 5 anni dalla data di assegnazione (cosiddetto "vincolo dispositivo");
- il valore dei titoli assegnati non risultasse complessivamente superiore, nel periodo d'imposta, alla retribuzione lorda dell'anno precedente (cosiddetto "vincolo retributivo").

Il legislatore è nuovamente intervenuto sulla materia con il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, cancellando il parametro retributivo, modificando il vincolo quinquennale di incedibilità o costituzione in garanzia ed introducendo due nuovi requisiti di accesso alla normativa di favore.

[14] In tal senso si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione del 17 dicembre 2001, n. 212/E.

A seguito di tale intervento normativo vigeva, quindi, un sistema che imponeva il rispetto di tre diverse condizioni (in aggiunta a quelle del prezzo e della percentuale massima) per poter beneficiare dell'agevolazione:

- esercizio del diritto di opzione non prima dei tre anni dalla sua attribuzione (*vesting period*);
- quotazione della società in mercati regolamentati, al momento in cui l'opzione è esercitabile;
- mantenimento, per almeno cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione (*holding period*), di un investimento nei titoli oggetto di opzione almeno pari alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente.

Non verificandosi tali presupposti, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'esercizio del diritto di opzione e l'ammontare corrisposto dal dipendente concorreva a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente.

La novellata disposizione richiedeva, dunque, che il beneficiario mantenesse, per almeno cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione, non già tutte le azioni ricevute ma un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente.

In sostanza, l'*holding period* era costituito dalla differenza tra il valore normale dei titoli assegnati e l'ammontare pagato dall'assegnatario, in modo da consentire lo smobilizzo, o la costituzione in garanzia, di un numero di azioni corrispondente all'esborso effettuato dal dipendente.

La norma trovava applicazione "*alle assegnazioni effettuate a decorrere dal 3 ottobre 2006*", data di entrata in vigore del D.L. n. 262/2006, a prescindere dalla data di deliberazione dei piani di *stock option*.

La "Manovra d'estate" sancisce, infine, l'abolizione del predetto regime agevolato.

L'art. 82, comma 23, del D.L. n. 112/2008, dispone, infatti, l'abrogazione dell'art. 51, comma 2, lett. g-*bis*), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con la conseguenza che la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, concorre a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente.

I redditi derivanti dall'esercizio di piani di *stock option* costituiscono, dunque, compensi in natura che, come tali, devono essere computati ai sensi dell'art. 51, comma 3, facendo riferimento alla nozione di *valore normale* contenuta nell'art. 9, del D.P.R. n. 917/1986.[15]

[15] Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del D.P.R. n. 917/1986, "*il valore normale è determinato:*
a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;
b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti".

Il compenso in natura deve essere assoggettato a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 23, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. A tale fine, il datore di lavoro dovrà cumulare il compenso derivante dall'esercizio delle opzioni con la retribuzione del periodo di paga nel quale è avvenuta l'assegnazione delle azioni.
In caso di incapienza dei contestuali pagamenti in denaro sui quali il datore di lavoro possa esercitare il diritto di rivalsa sulle ritenute da operare, il dipendente sarà tenuto a versare al datore di lavoro l'ammontare della ritenuta per la quale la rivalsa non sia stata operata, ai sensi dell'art. 23, primo comma, ultimo periodo, del D.P.R. n. 600/1973.[16]
L'eventuale plusvalenza derivante dalla vendita delle azioni ricevute sarà assoggettata ad imposta sostitutiva del 12,50 per cento, ai sensi dell'art. 68, comma 6, del D.P.R. n. 917/1986.
In sostanza, a seguito dell'abrogazione del citato art. 51, comma 2, lett. g-*bis*), l'esercizio dell'opzione da parte del dipendente determinerà, da un lato, un maggior reddito di lavoro dipendente, soggetto a tassazione ordinaria secondo l'aliquota marginale propria del contribuente e, dall'altro, un minor *capital gain*, già parzialmente tassato.
Ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile deve essere assunto, nel costo di acquisto delle azioni, il valore assoggettato a tassazione come reddito di lavoro dipendente.
L'eventuale minusvalenza realizzata – determinata secondo i medesimi criteri applicabili per le plusvalenze – è compensabile con plusvalenze della stessa natura nell'ambito del regime del "risparmio amministrato" ovvero della "dichiarazione".
La legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, ha, altresì, modificato il regime di imponibilità, ai fini previdenziali, delle azioni assegnate ai dipendenti, introducendo una clausola di salvaguardia del regime contributivo delle *stock option*.
All'art. 27, comma 4, del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 ("*Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari*"), viene, infatti, inserita una nuova ipotesi di esclusione dalla base imponibile ai fini contributivi per "*i redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock option*".
Anche tale disposizione ha efficacia con riferimento alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge (25 giugno 2008).
La "Manovra d'estate" non ha, invece, apportato alcuna correzione alla disciplina fiscale delle azioni assegnate alla generalità dei dipendenti di cui all'art. 51, comma 2, lett. g), del D.P.R. n. 917/1986 (cosiddetto *azionariato diffuso o stock granting*).
Il valore delle azioni assegnate rimane, dunque, escluso dal reddito di lavoro dipendente a condizione che queste:

- siano offerte alla generalità dei dipendenti;

[16] Cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2008, n. 54/E.

- abbiano un valore complessivamente non superiore a 2.065,83 euro per ciascun periodo di imposta. Superata tale soglia, l'eccedenza è assoggettata ad imposizione;
- non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla assegnazione.

Articolo 83, comma 18
Adesione ai processi verbali di constatazione

L'art. 83, comma 18, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, ha introdotto nel D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 ("*Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale*"), l'art. 5-*bis* che prevede il nuovo istituto dell'adesione ai processi verbali di constatazione.

Tale ultimo strumento deflativo – inserito tra le misure di semplificazione nella gestione dei rapporti tributari – amplia la possibilità per il contribuente di usufruire dell'istituto dell'accertamento concordato, permettendogli di prestare adesione "*anche ai verbali di constatazione* in *materia di imposte dirette e I.V.A., che consentano l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'art. 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dall'art. 54, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633*".[17]

Possono formare oggetto di adesione soltanto i processi verbali che contengono la constatazione di violazioni "sostanziali" alla normativa in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, basata su elementi che consentono di stabilire l'esistenza di:

- redditi imponibili non dichiarati, totalmente o parzialmente; deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti; imposte o maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli artt. 36-*bis* e 36-*ter*, del D.P.R. n. 600/1973;
- imposta sul valore aggiunto non dichiarata, totalmente o parzialmente; detrazioni in tutto o in parte non spettanti; imposta o maggior imposta sul valore aggiunto non versata, escluse le ipotesi di cui all'art. 54-*bis*, del D.P.R. n. 633/1972.

[17] Il D.Lgs. n. 218/1997 già prevedeva la possibilità di definizione in presenza di verbali di constatazione emessi dall'Amministrazione finanziaria. L'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo dispone, infatti, che "*il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione*".

Solo alle suddette violazioni consegue, infatti, la facoltà di procedere all'accertamento parziale ai sensi dei citati artt. 41-*bis*, del D.P.R. n. 600/1973 e 54, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972.[18]

Ciò comporta l'esclusione dall'ambito di applicazione della norma di tutto ciò che, pur appartenendo ai contenuti del processo verbale di constatazione, non ha diretta attinenza con quanto può formare oggetto precipuo dell'adesione, e quindi:

- delle violazioni, anche "sostanziali", relative a comparti impositivi diversi da quelli espressamente richiamati dall'art. 5-*bis* (*i.e.:* imposta di registro);
- delle violazioni "formali" riferite alle imposte definibili (ove per tali sono da intendersi le violazioni alle quali non è associato il recupero di base imponibile, né determinano l'applicazione di sanzioni commisurate ad una maggiore imposta accertata);
- di ogni altro elemento contenuto nel processo verbale, diverso dalle predette violazioni constatate.

La norma prevede che il contribuente presti adesione integrale ai rilievi sollevati dai verificatori, entro i 30 giorni successivi alla consegna del processo verbale di constatazione, comunicando la propria volontà al competente Ufficio delle Entrate, nonché all'organo che ha redatto il verbale. [19]

L'adesione non è revocabile. Si ritiene, inoltre, che il termine previsto dal legislatore per la comunicazione debba essere considerato perentorio.

Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione, l'Agenzia delle Entrate notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dalla legge (ovvero, ai sensi dell'art. 7, del D.Lgs. n. 218/1997, l'indicazione del tributo, gli elementi e la motivazione su cui si fonda la definizione, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale).

A fronte dell'adesione integrale, il contribuente ottiene la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo edittale.[20]

---

[18] L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare del 17 settembre 2008, n. 55/E, ha ritenuto che l'istituto operi anche qualora il processo verbale contenga la constatazione di violazioni analoghe a quelle innanzi menzionate cui può conseguire l'accertamento parziale *ex* art. 41-*bis*, del D.P.R. n. 600/1973, concernenti l'imposta regionale sulle attività produttive, nonché l'addizionale regionale o comunale all'I.R.Pe.F., le imposte sostitutive dei redditi e, in ogni caso, quelle per le quali sono applicabili le disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. Tale scelta è, peraltro, conforme a quanto già precisato nella Circolare del Dipartimento delle Entrate dell'8 agosto 1997, n. 235/E, con riferimento all'istituto dell'accertamento con adesione.

[19] Tale istituto ricalca parzialmente quello dell'acquiescenza, disciplinato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997, che attribuisce determinati effetti premiali al contribuente che rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento accettando *in toto* la pretesa impositiva dell'Ufficio.
La differenza è ravvisabile nel fatto che mentre l'adesione al verbale di constatazione si colloca nella fase cosiddetta "*endoprocedimentale*", l'acquiescenza all'avviso di accertamento avviene in un momento successivo.

[20] Le altre forme di accertamento con adesione prevedono la riduzione delle sanzioni ad un quarto del minimo (cfr. art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 218/1997; similmente, per le imposte diverse da quelle sui redditi e I.V.A., si veda l'art. 3, comma 3, del medesimo decreto). Il legislatore, con l'art. 27, del D.L. 29

Le somme dovute possono essere versate in un'unica soluzione, oppure ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo (o in un massimo di dodici rate trimestrali se l'importo supera 51.645,69 euro).
Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento.
Il versamento dell'unica o prima rata deve essere, comunque, eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione, con l'obbligo per il contribuente di far pervenire all'Ufficio, entro dieci giorni, la quietanza dell'avvenuto pagamento.
A differenza di quanto accade per l'istituto dell'accertamento con adesione, nell'ipotesi di pagamento rateale, il nuovo istituto dell'adesione ai verbali di constatazione non richiede la presentazione di alcuna garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
La disposizione di cui all'art. 5-*bis*, del D.Lgs. n. 218/1997, si applica con riferimento ai verbali di constatazione consegnati a decorrere dal 25 giugno 2008.
In sede di prima applicazione della disciplina in commento:

- il termine per la comunicazione dell'adesione da parte del contribuente ai verbali consegnati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è comunque prorogato fino al 30 settembre 2008;
- il termine per la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale relativo ai verbali consegnati al contribuente fino al 31 dicembre 2008 è comunque prorogato al 30 giugno 2009.

Articolo 83, commi 23 – 24
Soppressione delle garanzie per rateazione di importi iscritti a ruolo ed aumento del valore catastale per gli immobili messi all'incanto
L'art. 83, comma 23, del D.L. n. 112/2008, modifica in più parti l'art. 19, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Più precisamente, la norma in commento, con evidenti fini di semplificazione della procedura e di riduzione del costo complessivo riferibile alla rateazione:

- elimina del tutto l'obbligo di prestazione di garanzia fideiussoria o ipotecaria per l'ottenimento del beneficio della rateazione dei debiti iscritti a ruolo di importo superiore a cinquantamila euro;

novembre 2008, n. 185 (cosiddetto decreto "anti crisi"), ha tuttavia previsto la possibilità di definire gli inviti al contraddittorio di cui all'art. 5, del D.Lgs. n. 218/1997, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo. Il novellato art. 5, comma 1-*bis*, del D.Lgs. n. 218/1997, stabilisce, infatti, che "*in presenza dell'adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, è ridotta alla metà*". Il nuovo istituto si applica a decorrere dagli inviti emessi dagli Uffici dal 1° gennaio 2009.

- modifica il termine di scadenza per il pagamento di ciascuna rata, disponendo che esso corrisponda al giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione, in luogo dell'ultimo giorno di ciascun mese;
- abroga il comma 4-*bis*, dell'art. 19, recante la disciplina delle conseguenze della decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, in relazione alla garanzia prestata da terzi.

Le disposizioni abrogate continuano, tuttavia, a trovare applicazione nei riguardi delle garanzie prestate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame (25 giugno 2008).

Resta fermo il presupposto della "*temporanea situazione di obiettiva difficoltà*" del debitore per la concessione della rateazione degli importi iscritti a ruolo.[21]

A seguito di tale intervento normativo la rateazione diviene, dunque, più accessibile e sopportabile per il debitore che non deve più sostenere gli oneri connessi all'acquisizione di garanzie ipotecarie e fideiussorie.

Ciò posto, considerato che la concessione della rateazione diviene maggiormente aleatoria e priva di adeguate garanzie, appare quantomeno lecito interrogarsi su quali elementi possa fare affidamento l'agente della riscossione per scongiurare il rischio di un inadempimento del debitore nelle more del pagamento a rate.

L'art. 83, comma 23-*bis*, del D.L. n. 112/2008, inserendo il comma 3-*bis* all'art. 28, del D.P.R. n. 602/1973, interviene sulla disciplina relativa alle modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo.

In particolare, viene disposto che i pagamenti delle somme iscritte a ruolo effettuati con mezzi diversi dal contante (autorizzati da apposito decreto ministeriale) sono considerati omessi se è inesistente la relativa provvista finanziaria (*i.e.:* assegni scoperti o non pagabili).

In tema di espropriazione immobiliare, il comma 24, dell'art. 83, novellando l'art. 79, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, incrementa il prezzo base dell'incanto, prevedendo che il valore catastale stabilito ai sensi dell'art. 52, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, sia moltiplicato per tre.

Di conseguenza, risulterà incrementata anche la cauzione da prestare all'agente della riscossione, fissata in misura pari al 10 per cento del prezzo base.

[21] In ordine al requisito della "temporanea situazione di obiettiva difficoltà", Equitalia S.p.A., con nota del 13 maggio 2008, ha chiarito che, per le persone fisiche e le ditte individuali in regime contabile semplificato, occorre fare riferimento al cosiddetto Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del debitore, precisando che "*se l'ammontare del debito di cui si richiede la rateazione è inferiore alla soglia di accesso, l'istanza di dilazione non può essere accolta; se, invece, il debito è almeno pari a tale soglia, la rateazione deve essere concessa*". Per le società di capitali, le cooperative, le società di persone e le ditte individuali in regime contabile ordinario, la motivazione della "temporanea situazione di obiettiva difficoltà" viene fondata sulla valutazione dell'Indice di liquidità e dell'Indice Alfa.
Tali indicatori sono rispettivamente espressivi, da un lato, del rapporto tra le attività liquide immediate e differite e le passività correnti e, dall'altro, del rapporto percentuale tra debiti complessivi e valore della produzione.

Articolo 83, commi 28 bis – 2-quinquies
Regime i.v.a. delle spese relative a prestazioni alberghiere e di ristorazione

Il comma 28-*bis*, dell'art. 83, inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, ha eliminato dall'art. 19-*bis*1, comma 1, lett. e), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la disposizione che prevedeva l'indetraibilità oggettiva dell'I.V.A. assolta sulle prestazioni alberghiere e sulle somministrazioni di alimenti e bevande.

A seguito di tale intervento normativo – dettato dall'esigenza di rimuovere il contrasto tra la normativa nazionale e l'art. 168, della Direttiva 2006/112/CE – l'imposta relativa alle prestazioni alberghiere e di ristorazione è detraibile, sulla base dei principi generali dettati dell'art. 19, del D.P.R. n. 633/1972, nella misura in cui i servizi risultino inerenti ad operazioni che consentono l'esercizio del diritto.[22]

Se è vero che non esiste più una norma specifica che limita la detrazione dell'I.V.A. relativa alle suddette spese, l'esercizio del diritto alla detrazione rimane, comunque, condizionato all'inerenza della spesa stessa, come sancito dall'art. 19, del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui "*è detraibile, dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione*".

La nuova disposizione si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° settembre 2008.

A tal proposito l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 5 settembre 2008, n. 53/E, ha tempestivamente chiarito quanto segue:

- la detrazione dell'I.V.A. è subordinata al possesso della fattura che deve essere richiesta espressamente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, in quanto le prestazioni alberghiere e di ristorazione sono comprese nel novero di quelle operazioni per le quali l'emissione del documento è obbligatoria solo se richiesta dal cliente (art. 22, primo comma, n. 2, del D.P.R. n. 633/1972); se la spesa viene documentata mediante ricevuta fiscale, l'I.V.A. non può essere considerata un credito verso l'Erario, ma rappresenta un onere accessorio al costo;
- l'annotazione delle fatture può avvenire anche cumulativamente, se ciascuna di importo non superiore a 154,94 euro. L'art. 6, del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, consente, infatti, in tale ipotesi, di registrare in luogo delle singole fatture un documento riepilogativo nel quale sono indicati i numeri

[22] Le modifiche introdotte dal D.L. n. 112/2008 in materia di I.V.A. non riguardano, tuttavia, le prestazioni alberghiere e di ristorazione qualificabili come spese di rappresentanza secondo le definizioni adottate ai fini delle imposte sul reddito, per le quali continua a trovare applicazione la specifica previsione di indetraibilità di cui all'art. 19-*bis*1, comma 1, lett. h), del D.P.R. n. 633/1972.
Continua ad essere indetraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa.

attribuiti alle fatture dal destinatario, l'ammontare complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'imposta;

- nel caso in cui la prestazione sia fruita da un soggetto diverso dal committente (*i.e.:* il dipendente in trasferta), ai fini della detrazione è necessario che la fattura rechi anche l'intestazione del committente stesso;
- nel caso in cui il cliente anticipi le spese alberghiere e di ristorazione del professionista, la fattura deve essere intestata anche a quest'ultimo per consentirgli di esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta addebitata.

Per quanto attiene, poi, alla disciplina ai fini delle imposte dirette, l'art. 83, comma 28-*quater*, del D.L. n. 112/2008, ha modificato l'art. 109, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, disponendo che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili dal reddito d'impresa nella misura del 75 per cento (la precedente formulazione della norma consentiva la piena deducibilità).

Analogamente, è stato modificato l'art. 54, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986, in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo, prevedendo, anche in tale ambito, la deducibilità al 75 per cento di dette spese, e comunque per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

La riduzione della percentuale di deducibilità di tali spese ha natura "compensativa" dell'eliminazione dell'indetraibilità oggettiva dell'I.V.A.[23]

L'efficacia delle disposizioni contenute nel comma 28-*quater* è differita al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e, quindi, dal 2009 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (art. 83, comma 28-*quinquies*, del D.L. n. 112/2008).

[23] A ben vedere, la nuova disciplina non comporta significativi vantaggi per il contribuente.
In via esemplificativa, si supponga che una società di capitali sostenga spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione per 10.000 euro. Secondo la vecchia disciplina, considerata l'indetraibilità oggettiva dell'I.V.A., il risparmio fiscale sarebbe stato pari a 2.750 euro (= 10.000 x aliquota I.Re.S. del 27,5%).
Con la nuova disposizione, l'I.V.A. detraibile (al 10 per cento) ammonta a 909,09 euro, mentre il costo deducibile è pari a 6.818,18 euro (= 9.090,91 x 75%), da cui consegue una minore I.Re.S. pari a 1.875 euro (= 6.818,18 x 27,5%). Il risparmio d'imposta, in tale ultima ipotesi, è dunque pari a 2.784 euro (= 1.875 + 909).
Di talché, sulla somma di 10.000 euro, la differenza a favore del contribuente ammonta solamente a 34 euro (= 2.784 – 2.750).